

**CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI
POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Definiti dal Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale il Fatto S.p.A. ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in data 28 marzo 2024

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale il Fatto S.p.A. ("SEIF" o "Società") nella seduta del 28 marzo 2024 ha definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ("**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" o anche solo "**Criteri**"), in conformità a quanto previsto all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto della raccomandazione n. 7 dell'art. 2 Codice di Corporate Governance, come richiamato dall'art. 24 dello statuto sociale, ha valutato di tenere in considerazione le seguenti "*relazioni potenzialmente rilevanti*":

- (i) detenere una determinata partecipazione nel capitale sociale della Società;
- (ii) essere legati, o esser stati legati, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o società delle quali si è amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), nei tre esercizi precedenti, da una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo o subordinato e i rapporti di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, e ogni altro rapporto di natura patrimoniale):
 - con la Società o le società da essa controllate, anche congiuntamente, o con i relativi amministratori esecutivi o con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori ("**Stretti Familiari**") o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi, o gli Stretti Familiari di tali amministratori, o il *top management* (complessivamente, i "**Soggetti Rilevanti**");
- (iii) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione a eventuali comitati endoconsiliari ("**Remunerazione Aggiuntiva**").

Nella seduta del 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, definito i seguenti Criteri, per ciascuna delle relazioni potenzialmente rilevanti sopra indicate.

1. CRITERI QUANTITATIVI

La significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti è valutata sulla base dei seguenti Criteri Quantitativi:

- (a) è significativo il rapporto azionario se l'amministratore detiene una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società;
- (b) *le relazioni commerciali, finanziarie o professionali sono significative se:*
 - comportano o hanno comportato, singolarmente o cumulativamente considerate, per l'amministratore un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari (se la relazione intrattenuta direttamente) o almeno pari al 200% del medesimo compenso fisso (se la relazione è intrattenuta indirettamente, ovvero per il tramite di società controllate, o delle quali l'amministratore è amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza);
 - il valore complessivo delle relazioni eccede il minore tra:
 - il 10% del reddito annuo dell'amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o *partner*; e
 - il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*;

Ai fini di quanto precede, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno Stretto Familiare dall'amministratore;

- (c) è significativa la Remunerazione Aggiuntiva che sia di superiore al 75% della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di amministratore.

Si precisa che la Remunerazione Aggiuntiva include anche la remunerazione percepita dall'amministratore sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale.

Costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza dell'amministratore anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni descritte in precedenza.

2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale è da ritenersi "*significativa*" qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso in cui l'amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione – indipendentemente dai Criteri Quantitativi - potrà considerare "*significativa*" la relazione professionale dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che (i) possa avere un effetto sulla sua posizione e/o sul suo ruolo ricoperto dall'amministratore all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; e/o (ii) attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.